SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

1 1^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei » (1972) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Presidente, relatore alla Commissione Pag. 743													
								1	745	, '	748	e pas	sim
BRAMBILLA											746	, 750,	752
Сорро .													
DE MARZI, sottosegretario di Stato per il													
lavoro e la previdenza sociale													
750 e passim													
FARABEGOLI											746	, 748,	752
RICCI .											744	, 747,	751
Robba .													
Varaldo												. 749,	752
												,	

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Bisantis, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Fermariello, Maccarrone Pietro, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola e Vignolo.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Mazzoli è sostituito dal senatore Farabegoli.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei » (1972) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discus-

11^a COMMISSIONE

sione del disegno di legge: « Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso alla Commissione.

Ricordo anzitutto alla Commissione che lo scorso anno approvammo, il 28 gennaio, in sede deliberante un disegno di legge di contenuto analogo, presentato dai senatori Catellani, Cipellini e Minnocci, composto di un articolo unico del seguente tenore: « A fare data dal 1º giugno 1970 le aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia ed i loro dipendenti sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 ».

Il provvedimento suddetto è stato raggiunto tempestivamente presso l'altro ramo del Parlamento dall'iniziativa governativa in titolo, più precisa nella specificazione delle categorie beneficiarie e contenente alcune norme intese a rendere possibile la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, della misura del contributo gravante sulle aziende, in relazione alla esigenza di far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni.

La Commissione lavoro della Camera dei deputati ha dato giustamente preferenza al disegno di legge governativo, apportandovi tuttavia alcune modifiche che estendono l'applicazione dell'integrazione salariale anche agli operai dipendenti da particolari aziende artigiane del settore (con esclusione di quelle che svolgono l'attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte da quelle destinate all'attività di escavazione).

Il disegno di legge, infatti, è composto di ben sei articoli e nell'articolo 1 si precisano con minuzia quali sono le attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, per evitare errori di interpretazione.

La Commissione industria, commercio e turismo del Senato, in data 25 novembre 1971, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione industria, al termine della discussione del disegno di legge n. 1972, esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento reiterando quanto già in precedenza deliberato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1067, d'iniziativa dei senatori Catellani ed altri: "Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77", assorbito dal disegno di legge governativo.

Nel contempo completa il parere con l'invito alla Commissione di merito affinchè voglia escludere le aziende artigiane, tenuto conto delle particolari difficoltà che incontrano, dalla corresponsione del contributo dell'1 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai posto dalla legge a loro carico ».

Come relatore ritengo che si possa accettare la soluzione adottata dalla Camera dei deputati e pertanto propongo che il disegno di legge n. 1972 venga approvato nella sua attuale stesura, senza alcuna modifica.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non ricordo male, le RICCI. attività di escavazione in linea di massima rientravano in un elenco di attività stagionali. Ricordo che un decreto ministeriale del '48 o del '58, successivamente aggiornato, indicava le attività che per loro natura, essendo stagionali, non erano soggette ai contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione; i dipendenti delle relative imprese erano quindi anche esclusi dall'intervento della Cassa integrazione. Credo di capire che il problema degli escavatori di cui siamo parlando sia derivato da difficoltà sorte nella interpretazione della legge n. 77 che riguardava una integrazione speciale a favore dell'edilizia in relazione all'attività congiunturale tipica del settore, e prevedeva cioè che si potessero effettuare integrazioni salariali da parte della Cassa integrazione guadagni non solo nel caso che vi fosse attività lavorativa ridotta, ma anche che vi fosse sospensione o addirittura non vi fosse assolutamente attività, secondo procedure e con misure diverse da quelle previste dalle leggi sulla Cassa integrazione guadagni del '45 e del '47.

Ora, per antica convinzione ho sempre ritenuto che questa discriminazione delle atti-

vità industriali in attività a carattere stagionale e in attività a carattere non stagionale ai fini dell'indennità di disoccupazione e della Cassa integrazione guadagni sia ingiusta, anche perchè nella stessa legge — come del resto in tutte le leggi del nostro Paese dopo aver affermato un principio si pone l'eccezione, perchè il principio enunciato in sede di applicazione si manifesta obiettivamente ingiusto o obiettivamente dannoso per talune categorie di lavoratori. Tant'è, per esempio, che l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione non vige qualora il lavoratore, che si occupa in una attività stagionale, in epoca precedente a questa occupazione stagionale sia stato occupato in altra attività per la quale sussista l'obbligo dell'assicurazione.

Quindi credo di dover comprendere che con la legge n. 77, se diamo alla parola « affini » il significato che si intende dare con adeguata specificazione in questo disegno di legge, si cancellano, ai fini della Cassa integrazione guadagni e non anche ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione, dall'elenco delle attività stagionali le attività di estrazione e di lavorazione di materiali lapidei. Se le cose stanno in questo modo, dopo aver subito chiarito che condivido lo spirito del disegno di legge al nostro esame, credo che la nostra Commissione, se voterà a favore del disegno di legge, debba perlomeno in questa sede formulare un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo ad assumere l'iniziativa di eliminare la discriminazione tra attività normali e attività stagionali, sia ai fini della Cassa integrazione guadagni sia a quelli dell'assicurazione contro la disoccupazione, che rappresenta una autentica ingiustizia nel campo delle assicurazioni sociali.

C O P P O . Una sola considerazione sostanziale, signor Presidente, con una premessa, che è questa: sarebbe utile che per provvedimenti di questo genere, con i quali si impone una contribuzione, fosse indicato qual è il costo. Qui non ci si dice neanche quanti sono i dipendenti, qual è la durata del lavoro, eccetera. Noi abbiamo il diritto di avere una relazione completa. D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. I lavoratori addetti al settore sono 85 mila.

C O P P O . Insisto nel dire che occorre una relazione che contenga elementi sufficienti per valutare bene la materia.

Vengo all'osservazione sostanziale. Questo provvedimento era inteso ad estendere la legge n. 77 del 1963, che riguarda gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini, ad un'altra categoria di lavoratori, ma sempre dipendenti da aziende industriali. Perchè si sono inclusi nel provvedimento anche i dipendenti da aziende artigiane?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Sono stati posti dei limiti.

C O P P O . Allora bisognerebbe estendere la legge n. 77 a tutte le aziende artigiane almeno del settore. È evidente, tra l'altro, che se noi qui inseriamo l'artigianato lapideo, si chiederà la stessa norma anche per l'artigianato dell'edilizia.

Si vuole chiarificare e, come ha detto il collega Ricci, la categoria dei lapidei può rientrare tra gli affini. Consideriamoli, comunque, affini. Ma affini in che senso? Nel senso che dovrebbero rientrare in un provvedimento che riguarda operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia ed affini. Perchè dunque parlare anche di dipendenti di aziende artigiane? Cerchiamo di avere un minimo di coerenza; facciamo le cose veramente nella giusta sede e con la chiarezza necessaria. Una legislazione fatta con questi metodi non può soddisfare nessuno di noi. Nessuno riuscirà a capire, una volta che abbiamo votato questo provvedimento, per quale motivo abbiamo incluso nei benefici del medesimo i lavoratori dipedenti dalle aziende artigiane dei lapidei e non quelli dipendenti dalle altre aziende artigiane del settore dell'edilizia ed affini, senza porci infine, anche di sfuggita, il più generale problema dell'integrazione salariale per tutti i lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

11^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

B R A M B I L L A . Preannunzio il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento. Sulla base delle spiegazioni date dal relatore e con le precisazioni fornite dal senatore Ricci, io dovrei dire che ci troviamo di fronte ad una categoria assai ristretta nel numero e tra le più disagiate nel quadro delle attività affini all'edilizia (è affine o no? si chiede il senatore Coppo; certamente è una attività ausiliaria di quella edilizia), per la quale è indispensabile un provvedimento di questo genere.

Per quanto riguarda le aziende artigiane, vorrei dire che, se lasciamo fuori queste aziende, nel provvedimento non rientrerà quasi nessuno. Le aziende del settore lapideo, infatti, sono tutte piccolissime...

C O P P O . Non esiste nessun settore degli artigiani che fruisca dei benefici di una cassa integrazione guadagni!

BRAMBILLA. Ma qui si tratta di una categoria con ben precise caratteristiche. Nel secondo comma dell'articolo 1 è detto: « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione ». Detto questo e osservando che le leggi non sono mai perfette, ma sono perfettibili, io credo che non ci debbano essere preoccupazioni di sorta.

Circa l'ordine del giorno prospettato dal collega Ricci, dirò che si tratterebbe di un documento a nostro avviso veramente utile e importante.

FARABEGOLI. L'articolo 2 prevede un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda degli operai, e questo per tutti, industriali e artigiani. La Commissione industria, di cui faccio parte, ha auspi-

cato una soluzione che escluda gli artigiani da questo obbligo contributivo. Io, pur rendendomi conto che la situazione è piuttosto delicata, debbo richiamare nuovamente l'invito della Commissione industria.

R O B B A . Il disegno di legge nella sua attuale stesura trova la sua giustificazione in un principio giusto. Perchè la grande maggioranza degli operai che dipendono da aziende industriali devono avere la possibilità di essere messi in Cassa integrazione e quelli che dipendono dalle aziende artigiane no? Questa è una delle ingiustizie sociali che dovrebbero essere integralmente corrette.

Quanto alla richiesta del collega che mi ha preceduto, osservo che è difficile eliminare il contributo per le aziende artigiane, perchè se c'è un elemento che induce ad accettare il disegno di legge, contravvenendo a criteri cristallizzatisi nel settore dell'artigianato, questo è proprio la considerazione che la categoria tutta dei lapidei si paga da sè la integrazione dei guadagni. Se venisse eliminato il contributo, si aprirebbe un discorso di carattere generale e non si potrebbe più limitare questo provvedimento alla sola categoria delle aziende artigianali. operanti nel campo della estrazione dei materiali lapidei, ma si dovrebbe estenderlo a tutte le aziende artigiane.

C O P P O . Cerchiamo di capire un momento la situazione. Vogliamo porre agli artigiani il problema della integrazione dei guadagni dei dipendenti. Poniamoci chiaramente questo interrogativo; risolviamolo e non limitiamoci invece solamente a fare un provvedimento in cui si cerca di chiarire chi sono gli affini dell'edilizia e si dice che sono i lavoratori dei materiali lapidei, dipendenti da aziende sia industriali che artigiane. Ma vi è di più. All'articolo 3, infatti, si legge: « La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria (nel quale sono compresi tutti i lavoratori dell'edilizia, più i pochi dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali

lapidei) e per quello dell'artigianato (nel quale sono compresi invece solo gli operai dipendenti da aziende artigiane che svolgono la stessa attività di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei, perchè edili dipendenti da aziende artigiane non ne esistono), per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge». Debbo confessare che non riesco veramente a comprendere come sia possibile prevedere cose del genere! Cosa sta a significare inoltre l'espressione « contabilità separate »? La contabilità separata è un'evidenza e, quindi, praticamente non vuol dire niente, ed alla fine il settore dell'artigianato si troverà con un disavanzo notevole.

Si crede di fare della socialità con cose che veramente non stanno in piedi. A mio parere, sarebbe senz'altro preferibile considerare la realtà per quella che è, smettendola di continuare ad impiantare le gestioni in questo strano modo.

Il presente disegno di legge quindi, se dal lato quantitativo, come ho detto, è irrilevante, dal lato qualitativo pone invece un problema (quello della estensione dell'applicazione dell'integrazione salariale anche agli operai dipendenti da aziende artigiane del particolare settore dei materiali lapidei) di notevole portata. Non vedo infatti come potremmo continuare, con l'approvazione di questo provvedimento, ad ignorare il problema più generale dell'integrazione salariale per tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane. A mio avviso, pertanto, sarebbe stato senz'altro preseribile affrontare tale problema con molta serenità piuttosto che introdurre delle disposizioni inutili. E che si tratti di disposizioni inutili è dimostrato chiaramente dal fatto che lo stesso articolo 3 fa capire che chi ha predisposto il provvedimento aveva perfettamente presente questo particolare problema. Tutti sanno infatti che l'1 per cento di contributo da parte dei datori di lavoro in un settore come quello artigiano non sarà certamente sufficiente a coprire la Cassa integrazione di aziende che hanno orari e tempi di lavorazione estremamente ridotti rispetto a quelli industriali.

R I C C I . Desidero innanzi tutto far rilevare al senatore Farabegoli che, a mio avviso, appare estremamente problematico poter prevedere l'esclusione dall'onere contributivo della categoria alla quale si estende l'applicazione dell'integrazione salariale.

Se lo facessimo daremmo al collega Coppo altri argomenti per dimostrare l'assurdità dell'estensione dell'applicazione dell'integrazione guadagni a favore di questa particolare categoria di artigiani. Correttezza di impostazione infatti — diciamolo chiaramente — avrebbe voluto, come sostiene il senatore Coppo, che si affrontasse il problema dell'inserimento della categoria degli artigiani nella disciplina generale della Cassa integrazione guadagni; conseguenzialmente ne sarebbe derivata, anche per essi, l'applicazione della citata legge 3 febbraio 1963, n. 77, che prevede una gestione speciale per il settore dell'edilizia.

Non possiamo quindi fare una eccezione esonerando una particolare categoria dal versamento dei contributi pur ammettendola al beneficio delle prestazioni, perchè così facendo, senatore Farabegoli, capovolgeremmo radicalmente il sistema.

Ora, noi dobbiamo ritenere questa una legge sostanzialmente interpretativa: la questione infatti è sorta dalla necessità di definire il concetto di « affini dell'edilizia ». Pur dovendo riconoscere che, per esempio, gli estrattori di marmo non lavorano solamente per la decorazione degli edifici ma anche per fornire materiale agli artisti e ad altre attività, non possiamo disconoscere che essi in gran parte lavorano per l'edilizia; lo stesso dicasi per coloro che eseguono lavorazioni di pietrisco, che adesso fanno anche gli impasti con il cemento fornendoli direttamente alle imprese di costruzione. Si tratta, quindi, di una norma a carattere interpretativo e come tale a me pare che serva ad eliminare discriminazioni e difficoltà nella applicazione della legge n. 77, in particolare per quanto riguarda — ripeto — la dizione « settori affini all'edilizia », la cui interpretazione era lasciata alla discrezione degli organismi amministrativi. E l'esperienza ci insegna quanto sia dannoso lasciare alla libera valutazione della pubblica amministra-

zione l'applicazione o meno delle provvidenze previste da una legge.

Dobbiamo indubbiamente considerare un fatto eccezionale l'inclusione degli artigiani del settore in questa particolare Cassa; tuttavia potremmo giustificare tale inclusione, tranquillizzando così la nostra coscienza, se con uno sforzo di buona volontà dicessimo che non ci troviamo nel campo della generale disciplina dell'integrazione salariale, ma nel campo di una sottospecie della Cassa integrazione guadagni che, di per se stessa, è limitata ad un settore produttivo, quello dell'edilizia. Questo giustificherebbe — ripeto — il fatto che si possano estendere oneri e provvidenze a favore di tutti coloro che sono coinvolti in questa particolare attività del settore.

Ritengo quindi, pur concordando sui motivi di fondo prospettati dal senatore Coppo, che con un poco di buona volontà sia possibile superare nel caso specifico ogni difficoltà e pervenire sollecitamente all'approvazione del disegno di legge.

FARABEGOLI. Desidero fare una precisazione. L'estensione dei benefici di cui trattasi ai dipendenti delle aziende artigiane dello specifico settore della escavazione e lavorazione di materiali lapidei costituisce una contraddizione rispetto alla legge fondamentale; basta infatti considerare che i dipendenti delle aziende artigiane dell'edilizia, che è poi l'attività primaria, non godono di tale beneficio. Con il presente provvedimento si verrebbe quindi a riconoscere incomprensibilmente un beneficio ai dipendenti di aziende artigiane affini e non ai dipendenti delle aziende artigiane che svolgono l'attività primaria.

Ora io sono d'accordo con il senatore Coppo nel ritenere che si debba inserire tutto il settore dell'artigianato nella generale disciplina della legge fondamentale n. 77 oppure escludere dal beneficio gli operai dipendenti da aziende artigiane del settore della escavazione e lavorazione di materiali lapidei, ritornando al testo originario predisposto dal Governo.

Credo con questo di aver spiegato chiaramente il mio punto di vista e dichiaro, in conclusione, di essere personalmente contrario all'estensione dei benefici previsti dal provvedimento ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dello specifico settore dell'escavazione e della lavorazione di materiali lapidei, così come viene operata dal provvedimento medesimo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Desidero innanzi tutto sottolineare ancora che la nostra Commissione, sin dal gennaio scorso, ha già approvato un disegno di legge di contenuto analogo a questo. Il disegno di legge in discussione non costituisce pertanto una novità assoluta, ma un provvedimento sostanzialmente già da noi approvato che torna al nostro esame arricchito da ulteriori precisazioni e da una migliore articolazione.

Per quanto riguarda il discusso problema dei dipendenti dalle aziende artigiane, vorrei qui ricordare le prime righe dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, che recitano: «Gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, che per effetto delle intemperie stagionali e per altre cause non imputabili al datore di lavoro...». Ora, queste prime righe giustificano, secondo il mio parere, l'ammissione al godimento dei benefici in questione dei dipendenti da aziende artigiane, ovviamente di dimensioni piuttosto ampie, che provvedono all'escavazione dei materiali lapidei lavorando sotto le intemperie al pari degli altri lavoratori dell'edilizia; ne restano invece esclusi i dipendenti di aziende artigiane che si occupano della lavorazione dei materiali reperiti nelle cave, che non sono sottoposti quindi alle intemperie.

Ora, a me pare che questa precisazione giustifichi in un certo senso la novità introdotta dalla Camera dei deputati rispetto al testo governativo, che originariamente non comprendeva le aziende artigiane. È evidente peraltro che rimane aperto (e con questo do ragione al senatore Coppo e al senatore Farabegoli) il problema relativo ai dipendenti di tutte le altre aziende artigiane del settore dell'edilizia che lavorano sottoposti alle intemperie; non mi sembra però questa la sede idonea per affrontarlo e risolverlo.

Nulla vieta comunque che, sulla scia di questa innovazione, a livello governativo o a livello parlamentare si possa pervenire alla predisposizione di un provvedimento che preveda l'estensione del beneficio anche a questi lavoratori.

Per quanto riguarda infine gli oneri finanziari — e chiedo scusa agli onorevoli colleghi per non aver trattato in precedenza questo argomento, ma letta la relazione predisposta a suo tempo dal Governo nonchè quella fatta in occasione dell'esame del disegno di legge da noi approvato nel gennaio scorso, supponevo che non fosse necessario farlo — dirò che si tratta in totale di circa 85.000 unità per le quali il contributo viene elevato dall'attuale 0,20 per cento all'1 per cento. Ora, che tale elevazione del contributo sarà sufficiente a coprire tutte le evenienze derivanti dall'approvazione del presente provvedimento è certo difficile dirlo in questo momento. Tanto è vero che lo stesso disegno di legge sottoposto al nostro esame, all'articolo 4, prevede che la misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilità di cui al precedente articolo 3.

Non è che non si preveda quindi, in futuro, una eventuale rettifica per far sì che i due fondi speciali che sono previsti all'articolo 3 del disegno di legge possano essere gestiti con un minimo di tranquillità finanziaria.

Mi pare con questo di non dover aggiungere altro, come relatore, se non ribadire il mio invito ad approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A nome del Ministro riconfermo quanto ha già detto con molta precisione il relatore e cioè che nel testo originario presentato alla Camera dei deputati il problema dei dipendenti da

imprese artigiane non era stato contemplato nè all'articolo 1 nè all'articolo 3. La Camera dei deputati ha voluto affrontarlo per il fatto che se su 85 mila dipendenti si tolgono i dipendenti delle ditte artigiane, il numero dei dipendenti diventa molto modesto. Pur essendo sensibile alle osservazioni critiche fatte dal collega Coppo sono dell'avviso che il disegno di legge debba essere approvato senza modificazioni e che la Commissione non debba dar seguito al parere della Commissione industria del Senato.

V A R A L D O . La Commissione industria dice di escludere i dipendenti da aziende artigiane e dal pagamento e dall'integrazione!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. La Commissione industria del Senato si esprime in questi termini: «...escludere le aziende artigiane, tenuto conto delle particolari difficoltà che incontrano, dalla corresponsione del contributo dell'1 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai posto dalla legge a loro carico ». Se non intendo male, qui si parla di escluderle dalla corresponsione dei contributi ma non dai benefici!

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se escludessimo dal contributo i dipendenti dalle ditte artigiane e li facessimo beneficiare dell'integrazione, faremmo una legge che non potrebbe esser valida!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, comunico che il senatore Ricci ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'11^a Commissione del Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1972, recante "Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali

per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei",

fa voti perchè il Governo provveda ad eliminare la discriminazione tra attività normali ed attività stagionali, sia ai fini della Cassa integrazione dei guadagni, sia ai fini delle prestazioni contro la disoccupazione ».

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

- 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
- 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
- 3) produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;
 - 4) produzione di pietrame e pietrisco;
 - 5) lavorazione delle selci;
 - 6) produzione di sabbia e ghiaia.

A questo articolo il senatore Coppo ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma e, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le parole: « nonchè alle aziende artigiane dell'edilizia ».

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma, al quale, come relatore, per i motivi esposti, mi dichiaro contrario.

(Non è approvato).

Come relatore mi dichiaro contrario anche all'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole: « nonchè alle aziende artigiane dell'edilizia », perchè, pur essendo vivo e attuale il problema, non ritengo che esso possa essere affrontato ed esaminato in questa sede. Inoltre è da tenere presente che il numero delle aziende che si interessano alla escavazione di materiali lapidei è limitato e facilmente controllabile; se invece intendessimo estendere il beneficio ai dipendenti di tutte le aziende artigiane dell'edilizia, avremmo bisogno di una più ampia meditazione e di una attenta e approfondita indagine statistica del settore.

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rimetto alla Commissione.

B R A M B I L L A . Noi vi asteniamo dalla votazione, perchè, come giustamente ha osservato il relatore, qui si pone un problema molto ampio, Il proponente diceva prima che voleva essere bene informato su tutto. Ebbene, oggi non abbiamo elementi sufficienti per valutare questo punto. Esso potrà essere oggetto di un provvedimento di legge a parte; se il senatore Coppo vorrà farsene promotore, saremo ben lieti di collaborare con lui.

C O P P O . Anche io ho il dovere di fare una dichiarazione di voto. Siccome noi abbiamo ritenuto di dare un chiarimento sulle diverse attività comprese nel termine « edilizia » e da questo è venuta l'esigenza di estendere il trattamento della Cassa integrazione oltre che al settore industriale dei materiali lapidei anche al settore degli artigiani, penso che per analogia la stessa cosa debba essere fatta per l'edilizia in generale.

Vorrei osservare inoltre che, se la particolare gestione del settore artigiano dei lapidei avvenisse nell'ambito di una gestione artigiana dell'edilizia in genere, si avrebbe una pur minima possibilità di equilibrio. Lasciare la norma così com'è, a mio avviso, significa mettersi nella condizione di dover rivedere la contribuzione dell'1 per cento al primo bilancio, perchè un contributo dell'1 per cento per un gruppo ristretto come l'artigianato lapideo non può evidentemente resistere in condizioni di occupazione come quelle che conosciamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al secondo comma dal senatore Coppo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

(È approvato).

Art. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Farabegoli un emendamento tendente a ripristinare l'originario testo proposto dal Governo, che è il seguente:

« La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge ».

D E M A R Z I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Su questo problema vorrei dare delle delucidazioni, perchè, come sapete, purtroppo esso è particolarmente scottante nella provincia di Padova.

Giustamente ha rilevato il senatore Coppo che tenere una contabilità separata per l'artigianato lapideo non ha senso. Queste gestioni vanno tenute coi grandi numeri, non con i piccoli numeri. Vi posso dire anche che non è giusto far pagare differenti contribuzioni, perchè la ditta artigiana che ha un numero di dipendenti forse superiore a quello dell'azienda industriale, ma meno macchine, ha una possibilità di escavazione e quindi di guadagno ben inferiore a quella dell'azienda industriale. Forse vi sono cave con organizzazione industriale e con pochi dipendenti che devono scavare con macchine modeste, in cui l'onere dei contributi diventa veramente proibitivo. Un esempio: a Padova, le cave che forniscono il cementificio di Monselice del gruppo dell'Italcementi pagherebbero solo l'1 per cento, le altre cave di tipo artigianale che si occupano di estrazione della trachite per le strade dovrebbero pagare un contributo forse del 2-3 per cento. Potete immaginare le conseguenze. Io ritengo che la Cassa debba essere unica. Voler tenere una gestione distinta è veramente pericoloso e antisociale.

R I C C I . L'estensione della Cassa integrazione guadagni agli artigiani comporta automaticamente un'altra gestione.

R O B B A . Ho già detto nel mio precedente intervento che il fatto che la Cassa

sia autosufficiente è alla base della norma che si riferisce ad una parte soltanto degli artigiani del settore edile. Se noi mettessimo il costo di questa operazione a carico delle altre aziende operanti nel settore dell'edilizia, allora non ci sarebbe ragione di escludere gli altri artigiani, e si potrebbe senz'altro fare una legge che si riferisca a tutte le aziende artigiane. Io voto per l'articolo così com'è.

V A R A L D O . Qui è stato detto che si è dovuta estendere l'applicazione dell'integrazione salariale ai dipendenti da aziende artigiane del settore perchè questi costituiscono la maggior parte dei lavoratori di detto settore. Adesso invece l'onorevole Sottosegretario di Stato ci dice che non è possibile prevedere due casse separate perchè altrimenti i dipendenti delle aziende artigiane non sarebbero in grado di reggersi. Come è possibile questo se proprio i dipendenti dalle aziende artigiane costituiscono il numero maggiore dei lavoratori di questo settore?

L'articolo 3 del disegno di legge originario recitava: « La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge ». Anche il testo originario dell'articolo 3 prevedeva cioè una gestione per l'edilizia ed una per l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei: pertanto, se — come ci è stato detto — i lavoratori delle cave artigiani sono la maggior parte, non vedo la necessità dell'emendamento proposto.

B R A M B I L L A . Mi pare che l'osservazione fatta dal senatore Varaldo sia giusta: una volta approvato, infatti, il secondo comma dell'articolo 1, è necessario essere conseguenti. Qui si tratta di costituire una gestione di tipo particolare, riferita a quella determinata categoria, con una contabilità separata. Il successivo articolo 4 peraltro è collegato con l'articolo 3, in quanto prevede che qualora la gestione sia in passivo è possibile riesaminare la misura della contribuzione. È insomma tutta una

costruzione logica: se così non fosse si potrebbe anche partire dal principio che questa Cassa dovrebbe essere alimentata dalla solidarietà degli altri lavoratori. La possibilità invece di una eventuale elevazione del contributo sta appunto a significare che si tratta di un tutto organico e logico. Mi rendo perfettamente conto che ci troviamo di fronte ad una soluzione in un certo senso raffazzonata, ma ritengo che, finchè non si sarà adottato un sistema organico, che corrisponda ai principi fondamentali della sicurezza sociale, è necessario trovare comunque una soluzione che vada incontro a determinate categorie che si trovano in una particolare situazione.

Per tale motivo io ritengo che sia opportuno mantenere l'articolo 3 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, che del resto precisa ulteriormente quanto già previsto nel corrispondente articolo del testo originariamente predisposto dal Governo, e per conseguenza mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

FARABEGOLI. Debbo dire che l'impostazione che si vuole dare all'emendamento da me proposto non è affatto esatta. L'articolo 3 del disegno di legge originario stabiliva infatti una contabilità separata perchè non poteva fare altrimenti, in quanto nel contesto della Cassa è già prevista una contabilità separata per il settore edile. Nell'articolo 3 del disegno di legge sottoposto al nostro esame, che presenta delle modifiche rispetto al testo originario, si prevede un'ulteriore contabilità separata nell'ambito dello stesso settore edile: gli affini, infatti, vengono inseriti nel settore degli edili con una contabilità per il settore dell'industria ed una per il settore dell'artigianato. Sostanzialmente quindi le contabilità diventano tre, separate l'una dall'altra. Dal momento però che si riconosce la possibilità di beneficiare delle disposizioni del presente provvedimento ai dipendenti di entrambe le categorie, non vedo perchè si debbano prevedere contabilità separate; sarebbe sufficiente, a mio avviso, mantenere solo quella del settore edilizio che, come ho detto, è separata già da tutto il resto.

Ritengo quindi, obiettivamente, che l'emendamento tendente a ripristinare il testo originario dell'articolo 3 da me proposto dovrebbe essere senz'altro accolto dalla Commissione ad evitare che si stia sempre a controllare, a pesare quasi con il bilancino se il settore dell'artigianato abbia contribuito a sufficienza o meno.

COPPO. Attualmente, sulla base della legge 3 febbraio 1967, n. 77, esiste una gestione speciale per gli operai del settore dell'edilizia e affini. Ora, l'articolo 3 del disegno di legge in esame stabilisce che questa gestione speciale terrà contabilità separate per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato. Oggi quindi — ripeto — non esiste una contabilità per i lavoratori dell'edilizia ed una per i lavoratori delle cave: esiste un'unica gestione per i lavoratori del settore dell'edilizia e affini. Estendendo la applicazione dell'integrazione salariale agli operai dipendenti da aziende artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, l'evidenza contabile riguarderà, evidentemente, solo costoro; il che vuol dire, in sostanza, quello che ho già detto prima e cioè che attraverso questa evidenza contabile si vuole accertare se il settore artigiano ce la farà o non ce la farà: in questo ultimo caso vi saranno adeguamenti contributivi per pareggiare la sua gestione.

L'articolo 1 del disegno di legge, che non è affatto coerente con l'articolo 3, prevede al secondo comma l'estensione dell'applicazione dell'integrazione salariale agli operai dipendenti da aziende del settore delle cave: da questo momento gli artigiani, che per la prima volta vengono ad avere la Cassa integrazione guadagni, pongono il problema di creare una particolare evidenza contabile. Allora, evidentemente, o si accetta il criterio della distinzione tra operai del settore dell'artigianato e operai del settore dell'industria, ed in tal caso l'emendamento proposto dal senatore Farabegoli non ha senso, o si fa, come si è fatto in precedenza, della filosofia e si dice che questi lavoratori sono sì artigiani, ma assimilati, ed allora l'emendamento in questione ha senso in quanto questa unica gestione potrebbe cercare, quanto meno, di equilibrare il settore.

Questo è necessario che sia chiaro a tutti perchè altrimenti si approva un provvedimento che già in partenza si sa che non potrà avere pratica attuazione.

P R E S I D E N T E . Per quanto mi riguarda, io sono favorevole all'articolo 3 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Ritengo infatti che l'originario articolo 3, che già prevedeva nell'ambito della gestione speciale per gli operai dell'edilizia una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge, sia stato giustamente modificato da quel ramo del Parlamento, nel senso di prevedere due contabilità separate una per il settore della industria ed una per quello dell'artigianato, in correlazione all'estensione introdotta al secondo comma dell'articolo 1.

Mi rimetto peraltro, a questo riguardo, alle decisioni che in proposito riterrà di prendere la Commissione.

DE MARZI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Personalmente sarei favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Farabegoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Farabegoli.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3. (È approvato).

Art. 4.

La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza socia11^a COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (1° dicembre 1971)

le di concerto con il Ministro del tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'esame delle questioni relative alla applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentan-

ti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore generale Dott BRUNO ZAMBIANCHI